



PROVINCIA DI BRINDISI

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 50

del 11-08-2020

OGGETTO: Fondo risorse decentrate esercizio finanziario 2019. Costituzione parte variabile del fondo ed indirizzi negoziali alla delegazione di parte pubblica.

IL PRESIDENTE

dà atto che in applicazione di quanto disposto dall'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi elettronici "a distanza".

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell'Area, così formulato: Favorevole

Li, 17-07-2020

Il Dirigente dell'Area
PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 17-07-2020

Il Dirigente dell'Area
PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, così formulato: Favorevole

Li, 17-07-2020

Il Dirigente dell'Area 2
PRETE FERNANDA

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: CONFORME. V. relazione allegata

Li, 07-08-2020

Il Segretario Generale
MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

Premesso che:

- la legge delega n. 15/2008 ed il decreto legislativo n. 150/2009 e ss.ii.mm., che attua tale legge, ridefiniscono il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, in relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo anche in merito al procedimento, ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per la provvista delle risorse finanziarie;
- il sistema di relazioni sindacali è delineato come un sistema di rapporti tra datore di lavoro pubblico ed organizzazioni sindacali diretto a realizzare, all'interno del principio della massima trasparenza di detti rapporti, il più corretto svolgersi delle relazioni sindacali stesse, fissando regole atte a garantire l'intero sistema, nella diversità dei ruoli del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali nelle loro articolazioni;
- in particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge, a pena di nullità, al conseguimento di risultati ed obiettivi e sarà finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate;
- il nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 11 del d.lgs. n. 74/2017, ribadisce innanzitutto il carattere di "necessità" della contrattazione collettiva integrativa, da attuarsi nel rispetto dell'articolo 7, comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di *"adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3"*;

Premesso, inoltre, che:

- in tale contesto normativo, l'organo esecutivo dell'Ente, come delineato dalla disciplina contrattuale nazionale e più volte rappresentato dall'ARAN, dovrà adottare con atto formale le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, specificando quali siano gli obiettivi prioritari che si propone nella fase di contrattazione integrativa e tracciando i limiti di massima entro i quali la delegazione stessa potrà operare, a propria discrezione, per il raggiungimento di un'ipotesi di accordo sulle varie materie oggetto di contrattazione integrativa;
- lo scopo di tale assetto procedurale non può che essere quello di ricercare il punto di incontro tra l'interesse primario della Pubblica Amministrazione di garantire il più elevato livello possibile di efficienza e di efficacia dei servizi da rendersi agli utenti dei pubblici servizi stessi e quello delle organizzazioni sindacali per la tutela dei lavoratori pubblici, sia per quanto concerne il trattamento economico e giuridico degli stessi che le loro condizioni di lavoro e la loro continua crescita professionale;

Richiamato il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018 con cui, al fine di offrire a tutti gli enti del Comparto Funzioni Locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali, sia per quanto riguarda le possibili destinazioni, sono state introdotte alcune importanti innovazioni rispetto alla previgente normativa ed, in particolare, all'art. 67 del richiamato CCNL è previsto, tra l'altro, quanto segue:

- pur mantenendosi la distinzione tra "risorse fisse" e "risorse variabili", nell'ambito della costituzione del fondo per le risorse decentrate si provvede ad effettuare un riordino delle singole voci che lo compongono dando luogo, in particolare, alla previsione, a decorrere dall'anno 2018, di un unico importo consolidato pari al totale delle risorse stabili ex art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di revisione contabile, al netto delle risorse destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento pertanto, anche negli Enti con personale di qualifica dirigenziale, diviene a carico del bilancio, fermo restando il rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019, le risorse stabili di cui al punto precedente sono incrementate di un importo fisso, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015;

Rilevato che, in tema di risorse variabili del fondo, la relativa quantificazione annuale viene decisa in sede di approvazione del bilancio, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 48, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 oltre che di quanto previsto all'art. 40, comma 3-quinquies del medesimo decreto, che con riferimento agli enti locali testualmente dispone: *"...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione...."*;

Rilevato inoltre, tanto sopra premesso, che stante il vincolo di finanza pubblica, previsto all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate entro il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, la quantificazione annuale della parte variabile di tali risorse, per il corrente esercizio, dovrà necessariamente circoscriversi alle sole tipologie per cui, secondo la prevalente giurisprudenza contabile) non è previsto alcun limite, in termini di rispetto del sopra citato tetto di spesa, alla possibilità di poterne disporre l'allocazione nel rispettivo fondo delle risorse decentrate;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 12/2020 con cui, in coerenza con il sistema di finanziamento previsto all'art. 15 CCNL 21 maggio 2018 e giusto le determinazioni assunte da questo Ente di attuazione, tra l'altro, del meccanismo di computo delle risorse decentrate stabili previsto all'art. 67, comma 1 del medesimo CCNL, si è tra l'altro definito l'ammontare, per il corrente esercizio, delle risorse legittimamente destinabili al finanziamento delle posizioni organizzative della Provincia di Brindisi stabilendo inoltre, in relazione al sistema ivi descritto al comma 7 del suddetto art. 15, di riservare una quota di tali risorse, pari a € 30.202,27, all'ampliamento della parte variabile del fondo risorse decentrate dell'Ente, limitatamente all'esercizio 2020;

Dato atto che le suddette risorse possono, in particolare, essere destinate al finanziamento delle finalità previste all'articolo 67, comma 5, lett. b) CCNL 21 maggio 2018, vale a dire quelle connesse al conseguimento di obiettivi dell'Ente da definirsi nel piano della performance 2020 - 2022, al fine di sostenere i correlati oneri del trattamento accessorio del personale ivi interessato;

Considerato che, per quanto sopra espresso, le risorse di natura variabile che alimentano il "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali e legislative in vigore, risultano come di seguito argomentato:

- **articolo 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018, pari a € 125.000,00:**

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni del personale, quali quelle relative ad attività tecniche oggetto di incentivazione svolte antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016;

- **articolo 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018, pari a € 50.000,00:**

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni del personale, quali quelle relative all'esecuzione di funzioni tecniche oggetto di incentivazione svolte dopo l'entrata in vigore dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016;

- **articolo 27 CCNL 14 settembre 2000, pari a € 38.283,90:**

le risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all'art. 27 CCNL 14/09/2000 (compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente), di cui € 15.000,00 riservate al pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con spese legali compensate tra le parti ed € 23.283,90 per il pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con condanna delle spese a carico della parte soccombente;

- **articolo 67, comma 3, lett. i) CCNL 21 maggio 2018, pari a € 30.202,27:**

le risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all'articolo 67, comma 5, lett. b) CCNL 21 maggio 2018, vale a dire quelle connesse al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

Valutato altresì, per quanto sopra argomentato, l'opportunità di dover formulare alla delegazione di parte pubblica i necessari indirizzi di massima ai fini delle determinazioni da assumere, per conto di questo Ente, in sede di contrattazione integrativa per il corrente esercizio finanziario;

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse innanzi esplicitate;

Visti i vigenti CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto provinciale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico – d.lgs. n. 267/2000 e del Segretario Generale ai sensi del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di disporre che le risorse di natura variabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di cui all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 per il corrente esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali e legislative in vigore, risultano come di seguito indicato:
 - € 125.000,00 a titolo di risorse previste all'articolo 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018 (con specifico riferimento alle risorse connesse all'esecuzione di attività tecniche oggetto d'incentivazione svolte antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 - Incentivi per la progettazione pubblica);
 - € 50.000,00 a titolo di risorse previste all'articolo 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018 (con specifico riferimento alle risorse connesse all'esecuzione di funzioni tecniche oggetto d'incentivazione svolte dopo l'entrata in vigore dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche);
 - € 38.283,90 a titolo di risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all'art. 27 CCNL 14 settembre 2000 (compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente), di cui € 15.000,00 riservate al pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con spese legali compensate tra le parti ed € 23.283,90 per il pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con condanna delle spese a carico della parte soccombente;
 - € 30.202,27 a titolo di risorse previste all'art. 67, comma 3, lett. i) CCNL 21 maggio 2018 (le risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all'articolo 67, comma 5, lett. b) CCNL 21 maggio 2018, vale a dire quelle connesse al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale).
3. Di disporre che le predette risorse, nonché le correlate previsioni di spesa per oneri riflessi ed IRAP, saranno contabilizzate sugli appositi capitoli del corrente bilancio in corso di approvazione ed il loro effettivo impiego avrà luogo nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale vigente, in conformità agli orientamenti applicativi a tal fine espressi dall'ARAN.
4. Di disporre, altresì, che la Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione Risorse Umane provvederà, ai sensi dell'articolo 68, comma 1 (ultimo capoverso) CCNL 21 maggio 2018, nonché ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lett. e) del medesimo CCNL, ad integrare il fondo in argomento delle economie di risorse decentrate del passato esercizio e, rispettivamente, di risorse per lavoro straordinario.
5. Di formulare alla delegazione di parte pubblica i seguenti indirizzi di massima al fine di ricercare in sede negoziale, di comune accordo con la delegazione di parte sindacale, le soluzioni più opportune in relazione alle modalità di utilizzo, nel corrente esercizio finanziario, in coerenza con le vigenti disposizioni legislative e contrattuali nazionali ed integrative, delle risorse decentrate in argomento:
 - a) questo Ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici, secondo i principi stabiliti dal titolo II (misurazione, valutazione e trasparenza della performance) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Pertanto, le risorse stabili del fondo ancora disponibili, dopo aver sottratto la quota destinata al finanziamento degli istituti salariali stabili, possono essere utilizzate, in funzione dei principi innanzi espressi, a sostegno degli ulteriori interventi tipici del salario accessorio, ad integrazione della quota delle risorse variabili;
 - b) in particolare, le risorse dirette ad incentivare la performance organizzativa ed individuale (art. 68, comma 2, lett. a-b ed art. 69 del CCNL 21 maggio 2018), in conformità con quanto disposto all'art. 37, commi 1-4, CCNL 22 gennaio 2004, sono finalizzate a promuovere gli effettivi incrementi della produttività degli uffici provinciali, della capacità innovativa della prestazione lavorativa e l'elevazione del livello quali – quantitativo dei servizi offerti, così come trasfusi negli obiettivi annuali e triennali dell'Ente e negli indicatori di attività e di risultato agli stessi correlati. E' auspicabile, pertanto, un consolidamento delle scelte organizzative destinate all'accrescimento dei livelli delle prestazioni, correlando gli incentivi ad effettivi incrementi di miglioramento dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa; non è ovviamente consentita l'attribuzione dei compensi per produttività sulla base di automatismi, comunque denominati né l'erogazione di anticipi dei compensi di che trattasi;
 - c) un'equilibrata quota di risorse stabili del fondo ancora disponibili potrà essere destinata, tenuto conto degli accordi assunti in sede di contrattazione integrativa di lavoro 2018 ed alla luce delle determinazioni ivi adottate

con proprio Decreto n. 46/2019, all'attuazione delle progressioni economiche all'interno della categoria; si raccomanda, quindi, la ricerca di un ragionevole equilibrio tra le legittime attese del personale potenzialmente destinatario di tale beneficio economico e l'irrinunciabile necessità di salvaguardare gli equilibri correnti e futuri di un fondo la cui precipua finalità è il conseguimento del più elevato livello possibile di efficienza e di efficacia dei servizi da rendersi agli utenti ivi interessati;

- d) con riguardo ai restanti istituti contrattuali di cui all'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018, si raccomandano comportamenti improntati a cautela e senso di responsabilità nell'utilizzo, per tali finalità, delle risorse decentrate in linea con una corrispondente normativa contrattuale integrativa rigorosamente conforme alle disposizioni legislative e contrattuali al tempo vigenti e, soprattutto, in coerenza con i relativi orientamenti applicativi rappresentati diffusamente dall'ARAN;
 - e) per quanto non previsto nel presente atto deliberativo, si fa rigoroso ed espresso riferimento alle vigenti discipline legislative e contrattuali che regolano gli istituti che saranno eventualmente oggetto di negoziazione in sede integrativa.
6. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003.
 7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica.
 8. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Dirigenti dell'Ente, alle OO.SS. ed alle R.S.U..
 9. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Li, 11-08-2020

Il Presidente
ING. RICCARDO ROSSI
Firmato Digitalmente